Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2017 Numero 28721 Sezione III

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☑ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori

☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore

☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

☑ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☑ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata

☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costrituita parte civile

Altri elementi

Quantum €.3.000,00 di ammenda, spese processuali ed €.2.000,00 per Cassa Ammende.

☑ 1* Grado Tribunale di Milano in data 23 novembre 2016 condanna alla pena di €.3.000,00 di ammenda.

☑ 2* Grado Proposto atto di appello, è stato trasmesso dalla Corte d'appello con ordinanza in data 09/02/2017 alla Corte di Cassazione.

☐ precedente cassazione

☐ Precedente appello

Classificazione evento

☐ Infortunio ☐ Malattia ☑ Non riguarda un infortunio

☐ Lesioni ☐ Morte

Soggetto leso

☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi

☐ Altro ☑ Salute Sicurezza

Fattispecie

Gli operai, operavano su impalcati e ponti di servizio privi degli appositi strumenti di protezione previsti dalla norma. In particolare gli operai lavoravano su impalcati e ponti di servizio, passerelle tettoie poste ad un'altezza maggiore di due metri privi dei parapetti e fermapiedi richiesti della norma, e dell'art. 108 comma 1 d.lgs n. 81 del 2008 perché, nella qualità predetta, non provvedeva a rendere sicuro il movimento il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Tipologia del luogo di avvenimento

☑ Privato	☐ Pubblico	☑ Cantiere	☐ Ufficio	
		☐ Fabbrica	☐ Altro	

Principio di diritto

Nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sugli amministratori e sui soci (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, Mantelli, Rv. 238958), a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Canale, Rv. 264448).
La sentenza impugnata, correttamente, ha argomentato la responsabilità penale per le contravvenzioni in oggetto sul rilievo che l'amministratore della società che stava eseguendo i lavori in subappalto nel cantiere edile, in assenza di delega di funzione a terzi era "datore di lavoro" ed era, dunque, il soggetto responsabile dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso	☑ Ricorso_inammissibile			
annullamento	☐ senza rinvio	☐ con rinvio	☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili	

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.04.2017.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.